

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.7579

STATUTO

(Aggiornato alla data del 9 novembre 2015)

Costituzione - Sede - Scopi

Art. 1 - E' costituita la "ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LE ATTIVITA' REGIONALI FORESTALI", più brevemente denominata "A.N.A.R.F.".

L'Associazione è domiciliata presso la sede dell'Ente Associato che assume la Presidenza e per il periodo della durata in carica del mandato.

Art. 2 - L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo quello di promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza e sviluppo delle attività forestali ed agro - pastorali, con particolare riferimento alla conservazione e tutela dell'ambiente.

A tal fine l'A.N.A.R.F. si propone in particolare di:

a) coordinare fra gli Associati linee di azione e di studio, nonché di intervento, atte a favorire la presenza dell'Associazione quale interlocutrice privilegiata nel complesso dei sistemi e delle relazioni sui problemi agro-silvo-pastorali;

b) organizzare e favorire lo sviluppo di relazioni, a livello

nazionale ed internazionale, con Enti, Istituzioni, Associazioni ed esperti del settore allo scopo di approfondire la conoscenza nelle problematiche indicate quali finalità associative, prevedendo anche forme di promozione e/o partecipazioni ad iniziative economico-produttive;

c) promuovere ed organizzare a livello nazionale, regionale e locale attività di studio e ricerca atte a favorire una più ampia conoscenza delle moderne tecnologie applicative del settore comprese quelle aventi natura sperimentale;

d) favorire la divulgazione e sensibilizzazione sugli elaborativi precedentemente indicati mediante convegni, corsi, conferenze, filmati, mostre, ecc.;

e) favorire lo sviluppo di attività editoriali da attuarsi in forma diretta od in collaborazione con Enti Pubblici e privati, di rilievo sia nazionale che internazionale.

I Soci

Art. 3 - Possono essere soci dell'A.N.A.R.F., oltre alle Aziende Regionali delle Foreste, ove esistenti, Le Regioni e le Province autonome e non, attraverso le proprie strutture la cui attività è volta alla valorizzazione delle foreste e alla tutela dell'ambiente, nonchè:

- La Federazione Bacini Imbriferi Montani (FEDERBIM);
- L'Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani (UNCHEM);
- L'Associazione Nazionale dei Consorzi Forestali e delle Aziende Speciali;
- L'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari;
- Le Autorità regionali e nazionali di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;
- Gli Istituti di ricerca e sperimentazione in materia forestale e di prodotti derivati dal legno e le Società a partecipazione pubblica che operano per lo sviluppo del settore forestale;
- L'Organizzazione di Coordinamento Nazionale dei Parchi Regionali;
- Altri Enti a carattere nazionale, regionale o comprensoriale che perseguono quale fine la valorizzazione delle foreste e la tutela dell'ambiente.

Ciascuno degli Enti Associati nomina tre membri quali rappresentanti in seno all'Assemblea, tra i quali è compreso il rappresentante legale dell'Ente associato o suo delegato.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Ogni Ente Associato ha diritto ad un voto.

Art. 4 - L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di non accettazione del socio la domanda dovrà essere respinta entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione, esprimendone i motivi.

Contro tale decisione l'interessato può chiedere di essere ascoltato dall'Assemblea dei soci che si pronuncerà insindacabilmente.

Art. 5 - I soci possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta e ciò comporta la cessazione di ogni obbligo nei confronti dell'associazione.

Art. 6 - Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi sociali qualora non contrastanti con le leggi istitutive ed i regolamenti dei singoli Enti, ed al pagamento di una quota annua il cui importo viene fissato dal Consiglio Direttivo.

I versamenti della quota sono a fondo perduto e quindi non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in

caso di scioglimento dell'Associazione, di estinzione, di recesso e di esclusione dell'Associazione. Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né può farsi luogo a rivalutazione dello stesso.

Organi Sociali

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i due Vice-Presidenti;
- e) il Revisore Unico.

Gli organi sono assistiti da un Comitato Tecnico Scientifico e da una segreteria operativa.

Gli organi sociali collegiali possono riunirsi anche fuori dalla sede sociale purchè nel territorio dell'Unione Europea.

L'Assemblea Generale

Art. 8 - L'Assemblea Generale è composta:

- a) dai membri rappresentanti degli Enti, nominati ai sensi dell'art. 3;
- b) da non più di cinque membri cooptati in qualità di esperti.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte

all'anno o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente mediante lettera, tramite posta elettronica, da inviarsi almeno sette giorni prima, che specifichi l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando vi è la presenza di almeno metà dei soci in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti; solo in caso di modifiche dello Statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Rientrano nelle competenze dell'Assemblea:

- L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- Le modifiche da apportarsi al presente Statuto;
- La predisposizione della programmazione annuale dell'Associazione;
- L'adesione ad Enti e/o Associazioni di carattere nazionale ed internazionale con finalità analoghe;
- L'elezione del Presidente e dei due Vice-Presidenti.

L'Assemblea provvede ogni tre anni alla Nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore Unico.

La seduta dell'Assemblea generale può avvenire tramite i moderni sistemi tecnologici di comunicazione.

Consiglio Direttivo

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) a nove (9) membri, compresi il Presidente e i due Vice-Presidenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, da eleggersi tra i membri dell'Assemblea, sono rieleggibili.

In caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio, prima della scadenza del mandato, la sostituzione avviene per cooptazione da parte dello stesso Consiglio Direttivo.

La convocazione del Consiglio Direttivo è disposta dal Presidente, mediante lettera, tramite posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima, che specifichi l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. La seduta del Consiglio Direttivo può avvenire tramite i moderni sistemi tecnologici di comunicazione.

E' richiesta la maggioranza dei componenti per deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno, che sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno per formulare la bozza del bilancio preventivo ed il piano di attività annuale e per i necessari aggiornamenti informativi ed operativi.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo nomina sia il Comitato di Consulenza Tecnico Scientifico, costituito da esperti e studiosi nelle varie discipline oggetto delle finalità statutarie, che il Coordinatore del Comitato stesso.

Il Consiglio Direttivo individua la segreteria operativa e un Coordinatore tecnico.

Presidente

Art. 10 - Il Presidente dura in carica tre anni, rappresenta l'Associazione e ne ha la rappresentanza legale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione dei deliberati assunti. In caso di assenza od impedimento ne fa le veci uno dei due Vice-Presidenti.

Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo funzioni operative e/o di coordinamento di gruppi di lavoro da costituirsi su temi di particolare rilevanza.

Revisore Unico

Art. 11 - Il Revisore Unico, eletto dall'Assemblea generale provvede al controllo periodico della contabilità e la revisione dei conti e può essere rieletto.

Gestione Patrimoniale

Art. 12 - Il Patrimonio dell'A.N.A.R.F. è formato da valori, acquisti, donazioni e qualsiasi bene pervenuto all'Associazione a qualsiasi altro titolo.

Le entrate sono rappresentate da:

- a) quote versate dai soci ed eventuali contributi;
- b) contributi da Enti privati e pubblici;
- c) interessi e rendite sui fondi propri;
- d) proventi di gestione e di servizi diretti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 - L'esercizio finanziario ha inizio al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo

è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea che dovrà approvarlo entro il 30 aprile di ciascun anno.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea, che dovrà approvarlo entro il 15 novembre di ciascun anno.

I bilanci debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 14 - La durata dell'Associazione avrà termine il 31 dicembre 2025, essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea generale.

La liquidazione dell'Associazione è decisa dall'Assemblea. In caso di scioglimento tutto il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 19°, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni Transitorie

Art. 15 - Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono
le norme contenute nel Codice Civile sulle Associazioni.

F.TI - GIUSEPPE NEZZO

GIUSEPPA SPADARO NOTAIO